

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2175 del 03/05/2017
Oggetto	OGGETTO: RINNOVO CON RETTIFICA DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA PER USO INDUSTRIALE, PER USO ANTINCENDIO, PER USO IRRIGAZIONE AREE VERDI AZIENDALI E PER USO CONDIZIONAMENTO IN COMUNE DI CENTO (FE) ÷ PROC. FEPPA1354
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2261 del 03/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tre MAGGIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: RINNOVO CON RETTIFICA DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA PER USO INDUSTRIALE, PER USO ANTINCENDIO, PER USO IRRIGAZIONE AREE VERDI AZIENDALI E PER USO CONDIZIONAMENTO IN COMUNE DI CENTO (FE) – **PROC. FEPPA1354**

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/1995, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni";
- il R.D. n. 1285 del 14 agosto 1920 per quanto vigente;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;

- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1781/2015 con oggetto "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 2067/2015 con oggetto "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 787/2014 con oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - art. 21 R.R. 41/2001";

- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1415/2016 con oggetto "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1792/2016 con oggetto "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 2254/2016 con oggetto "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di paternariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "settore delle risorse idriche";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1260 del 22/07/2002 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1396 in data 24/09/2007;

PREMESSO:

- che con determinazione Regionale n. 9011 del 27/06/2006 è stato adottato il provvedimento di ricognizione delle concessioni preferenziali ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, L.R. n. 7/2004, con cui fu tra l'altro assentita la concessione preferenziale, codice FEPPA1354, alla Società Baltur S.p.A., C.F./P.I. 00040200388, con sede in Via Ferrarese n. 10 del Comune di Cento (Fe) per un volume annuo massimo di prelievo di 6500,00 metri cubi, ad uso industriale, con scadenza al 31/12/2005;
- che al punto g) della suddetta determinazione è specificato che il concessionario dovrà presentare eventuale apposita istanza di rinnovo anteriormente alla

scadenza naturale del titolo, secondo quanto disposto dall'art. 3, R.R. n. 4/2005 entro il termine del 31/12/2006 prorogato successivamente dalla L.R. n. 4/2007 al 31/12/2007, corredata con gli elaborati tecnici e i dati di cui, stante la tipologia, agli artt. 6 o 36, del medesimo R.R. n. 41/2001;

- che, con istanza protocollata ed acquisita agli atti Regionali in data 13/12/2006 al n. PG/1068922, il Dott. Riccardo Fava, Legale Rappresentante della Società Baltur S.p.A., C.F./P.I. 00040200388, ha richiesto il rinnovo senza variazioni della suddetta concessione di derivazione di acque sotterranee;
- che con nota n. prot. PG/283493 del 25/11/2008 è stato chiesto alla Società Baltur S.p.A. di integrare la documentazione agli atti;
- che le integrazioni richieste sono pervenute in data 19/01/2009 al n. prot. PG/10810;
- che con nota n. prot. PG/295756 del 19/08/2014 è stato chiesto alla Società Baltur S.p.A. di integrare la documentazione ai sensi dell'art. 15 del R.R. n. 41/2001;
- che in data 09/09/2014, agli atti del Servizio Regionale allora competente al n. PG/314130, il Legale Rappresentante della Società Baltur S.p.A., ha chiesto una proroga di 60 giorni per la presentazione della documentazione integrativa;
- che è stata concessa la proroga a tutto il 31/10/2014 con nota del Servizio n. PG/328917 in data 18/09/2014;
- che in data 27/10/2014, agli atti del Servizio al n. PG/392883, il Legale Rappresentante della Società Baltur S.p.A., ha chiesto una II proroga di 30 giorni per la presentazione della documentazione integrativa;
- che è stata concessa la II proroga a tutto il 28/11/2014 con nota del Servizio n. PG/420108 in data 10/11/2014;
- che con istanza protocollata ed acquisita agli atti in data 28/11/2014 al n. PG/457152, il Dott. Riccardo Fava, Legale Rappresentante della Società Baltur S.p.A., ha richiesto una rettifica inerente l'istanza di rinnovo presentata in data 13/12/2006 richiedendo di modificare la portata massima, la portata media e il volume derivato, nonchè degli usi originariamente concessi con la D.D. 9011/2006 dai due pozzi;
- che le integrazioni richieste sono pervenute in data 28/11/2014 al PG/457152;

- che con propria nota prot. n. PG/11456 in data 13/01/2015 si è provveduto a richiedere, ai sensi del R.R. n. 41/2001, il parere ex art. 7, comma 2, del R.D. n. 1775/33 all'Autorità di Bacino del Fiume Po - Parma, alla Provincia di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (FE), all'HERA S.P.A. di Ferrara (FE) e al Comando provinciale VV.F. di Ferrara;
- che con propria nota prot. n. PG/508687 del 17/07/2015 si è provveduto al sollecito del parere di competenza all'Autorità di Bacino del Fiume Po - Parma;

PRESO ATTO:

- che con nota protocollata agli atti del Servizio Regionale in data 29/01/2015 al n. PG/51963, il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (FE) comunica che, "nelle immediate vicinanze dei punti di ubicazione dei pozzi di derivazione, non sono presenti strutture idrauliche consorziali che consentono alla Ditta l'attingimento di acqua per gli usi richiesti";
 - che con nota protocollata agli atti in data 03/03/2015 al n. PG/132561, il Comando provinciale VV.F. di Ferrara comunica che per "l'attività produttiva ubicata in via Ferrarese n. 10 del Comune di Cento e intestata alla Ditta Baltur S.p.A., questo Comando ha rilasciato ricevuta di Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 151/2011, in data 7/08/2012 con validità fino al 19/07/2017. Per l'attività in questione il riempimento della riserva idrica antincendio da 75 mc, è previsto anche tramite pozzo artesiano";
 - che con nota protocollata agli atti in data 04/03/2015 al n. PG/134536, la Provincia di Ferrara ha comunicato:
 - "Considerato che, in seguito alla comunicazione dell'Assessore Regionale del 17.07.01 la Provincia di Ferrara può soprassedere dall'espressione del nulla osta, ex art. 95 del TU n.1775/33, in quanto attualmente il territorio non riveste interesse minerario;
- Preso atto che il prelievo richiesto è pari a 6000 mc/anno;
- Preso atto del Parere positivo del Settore Tecnico della Provincia prot. n. 11920 del 20.02.2015:
- "In riferimento alla richiesta di parere di cui in oggetto, Prot. n. 4706/15, relativa alla domanda di rinnovo di cui in oggetto, si effettuano le considerazioni di seguito riportate. Così come risulta dalla

documentazione presentata a corredo della domanda, la richiesta di parere è relativa a due pozzi aventi profondità di 66 metri che pescano dall'acquifero (A2I) da piano campagna utilizzati per usi industriali, antincendio ed irrigazione. Il rinnovo comprende anche una riduzione dei prelievi annui, da 6500 metri cubi a 6000 metri cubi, per tale motivo ed in considerazione del fatto che non si sono riscontrate criticità, si esprime parere positivo alla domanda di cui in oggetto";

Previa verifica dell'impossibilità di utilizzare acque superficiali nelle vicinanze, si esprime Parere favorevole a condizione che:

> per l'utilizzo di acque sotterranee vengano adottati tutti gli accorgimenti al fine di ridurre quanto più possibile i prelievi;

> sia effettuata annualmente una analisi delle acque emunte, contenente almeno i seguenti parametri: valore di pH, azoto ammoniacale e conduttività;

> gli esiti dei suddetti controlli analitici vengano trasmessi annualmente alla Regione Servizio Tecnico Bacino Po di Volano ed alla Provincia con l'indicazione del volume annuale di acqua;"

- che con nota protocollata agli atti in data 26/05/2015 al n. PG/342385, la Soc. HERA S.p.A. comunica che, "dalle verifiche idrauliche effettuate, è emerso che la portata richiesta di 4.30 l/sec può essere concessa. La rete di acquedotto mantiene corrette condizioni di esercizio in termini di velocità, perdite di carico e pressioni. Tuttavia, considerando l'utilizzo industriale della risorsa è auspicabile mantenere l'attuale sistema di approvvigionamento da falda, dedicando l'acqua potabilizzata ed eventuali nuovi utilizzi di tipo civile. Il presente parere ha validità 2 anni;"
- che con nota protocollata agli atti del Servizio in data 30/07/2015 al n. PG/544524, l'Autorità di Bacino del Fiume Po - Parma ha espresso parere favorevole alla derivazione comunicando che "il presente parere viene rilasciato esclusivamente nei riguardi dell'art. 7 del R.D. 1775/33, pertanto Codesto Ufficio dovrà altresì acquisire ogni altro parere in merito alla compatibilità delle derivazioni gli obiettivi del Piano di Tutela Regionale o di altro eventuale strumento di pianificazione di settore";

RILEVATO:

- che la derivazione, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria, di cui al titolo II del R.R. n. 41/2001, art. 6;
- che la domanda sopraindicata è stata regolarmente pubblicata mediante avviso sul B.U.R.E.R.T. parte II n. 244 del 23/09/2015 e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate opposizioni né osservazioni;
- che i pozzi da utilizzarsi non insistono entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006;
- che gli stessi non ricadono in un'area Parco e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;
- che le previste opere non sono da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 9/1999 e s.m.i. e non sarà prevista prova di pompaggio in quanto la portata massima è inferiore ai 5 l/s;
- che dall'esame della documentazione presentata a corredo della domanda, agli atti del Servizio e dalle verifiche effettuate, si evince:
- che le opere sono site in località Via Ferrarese n. 10 del Comune di Cento (Fe) su terreno di proprietà del medesimo ed ubicati entrambi al NCEU di detto Comune sul foglio n. 46, uno sul mappale n. 31 (pozzo n. 1 - scheda catasto n. 26) e l'altro sul mappale 313 (pozzo n. 2 - scheda catasto n. 28), aventi le seguenti coordinate geografiche:
 - - pozzo n. 1 - scheda catasto n. 26 alle coordinate UTM* 32:X=681.523 - Y=956.275; - pozzo n. 2 - scheda catasto n. 28 alle coordinate UTM* 32:X=681.538 - Y=956.181;
- Il prelievo avviene mediante i due pozzi aventi le seguenti caratteristiche tecnico costruttive:
 - pozzo n. 1 - scheda catasto n. 26, della profondità massima 107 m dal p. c. avente un diametro interno colonna pozzo di 155 mm e dotato di una elettropompa sommersa della potenza di 3,5 CV, sostituita con una elettropompa della potenza di 3 KW;
 - pozzo n. 2 - scheda catasto n. 28, della profondità massima 66 m dal p.c. avente un diametro interno colonna pozzo di 124 mm e dotato di una elettropompa sommersa della potenza di 1,5 CV, sostituita con una elettropompa sommersa della potenza di 3 KW;
- che il prelievo complessivo avviene per gli usi richiesti, ovvero industriale, antincendio, irrigazione aree verdi aziendali e per uso condizionamento, come da

documentazione tecnica agli atti a firma del tecnico abilitato, per una portata massima limite assentibile di 4,3 l/s (3,3 l/s pozzo n. 1 - scheda catasto n. 26 + 1 l/s pozzo n. 2 - scheda catasto n. 28) e una portata media complessiva di 0,83 l/s per un volume complessivo richiesto dai n. 2 pozzi di 6000 mc/anno (5730 mc/anno per uso industriale + 10 mc/anno per uso antincendio + 250 mc/anno per irrigazione verde aziendale + 10 mc/anno per uso condizionamento area officina e uffici);

- che si ritiene accertata la compatibilità con il Piano di Gestione del Distretto idrografico in esame stante l'attuazione del procedimento prima della emanazione della Direttiva di cui alla D.G.R. 1195/2016 in ordine al parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- che si evince, comunque, la compatibilità, nonché la congruità dei quantitativi richiesti, con il Piano di Gestione del Distretto per i corpi idrici interessati codici 2700ER-DQ2-PACI e 0620ER-DQ2-TPAPCS che non risultano a rischio e che la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, effettuata secondo la Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di bacino del fiume Po, non ricade nei casi di "Esclusione";
- che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, le destinazioni d'uso industriale, antincendio, irrigazione aree verdi aziendali e condizionamento, rientrano tra le tipologie previste di cui alle lettere c), f), d) ed ancora f) dell'art. 152, comma 2, della citata L.R. n. 3/1999, così come modificato ed integrato dalla sopra citata deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015 e con le specifiche per annualità sotto enucleate in relazione alle istanze agli atti;

ACCERTATO:

- che dal sopralluogo effettuato il 19/11/2015 è risultato che le condizioni locali corrispondono a quanto dichiarato nella domanda di concessione e che le rappresentazioni grafiche del progetto corrispondono di massima allo stato di fatto;

DATO ATTO, inoltre, che:

- il richiedente ha effettuato i pagamenti relativi ai canoni dal 2001 al 2005 ed ha effettuato il versamento richiesto, ai sensi dell'art. 154, L.R. n. 3/1999, quale deposito cauzionale originario;
- il richiedente ha effettuato il pagamento delle somme relativamente ai canoni delle annualità dal 2006 al 2017;

- il richiedente ha effettuato il pagamento dell'integrazione del deposito cauzionale ai sensi della L.R. n. 2/2015;

RITENUTO, sulla base della documentazione presentata e dell'istruttoria esperita, che la concessione possa essere rilasciata fino al 31/12/2026, ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 41/2001 e vista la Disposizione di Servizio n. 1 del 04/12/2015 sotto l'osservanza delle condizioni, prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e non sono emersi motivi ostativi di pubblico interesse;

RITENUTO, altresì, di prescrivere il mantenimento di idoneo dispositivo di misura dei volumi estratti, evidenziando la necessità di mettere in atto le misure previste sul risparmio idrico indicate nelle Norme del vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna in considerazione dell'esigenza di contenere l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico e nel rispetto della Direttiva Europea Quadro in materia di acque 2000/60/CE;

VISTA la ricezione da parte di questa Struttura dell'atto con il relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del legale rappresentante della Ditta concessionaria assunta agli atti con PGFE/2017/4041 del 10/04/2017;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

DETERMINA

- a) di assentire, fatti salvi diritti dei terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Società Baltur S.p.A., C.F./P.I. 00040200388, con sede in Via Ferrarese n. 10 del Comune di Cento (Fe) il rinnovo della concessione di derivazione, con rettifica della portata media, portate massime, volume massimo annuo derivato, codice FEPPA1354, per il prelievo di acque pubbliche sotterranee, a mezzo di n. 2 pozzi, corrispondente ad una portata massima complessiva di 4,3 l/s (3,3 l/s pozzo n. 1 - scheda catasto n. 26 + 1 l/s pozzo n. 2 - scheda catasto n. 28) ed una portata media complessiva di 0,83 l/s per un volume complessivo concedibile dai n. 2 pozzi di 6000 mc/anno (5730 mc/anno per uso industriale + 10 mc/anno per uso antincendio + 250 mc/anno per irrigazione verde aziendale + 10 mc/anno per uso condizionamento area officina e uffici), precisando che la derivazione potrà essere effettuata solo per il tempo massimo, alla massima portata concessa, per ottenere un volume annuo per tutti gli

usi non superiore a 6.000 metri cubi, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare allegato alla presente determinazione;

b) che le opere di prelievo, sono site in località Via Ferrarese n. 10 del Comune di Cento (Fe) su terreno di proprietà del medesimo ed ubicati entrambi al NCEU di detto Comune sul foglio n. 46, uno sul mappale n. 31 (pozzo n. 1 - scheda catasto n. 26) e l'altro sul mappale 313 (pozzo n. 2 - scheda catasto n. 28), aventi le seguenti coordinate geografiche:

- pozzo n. 1 - scheda catasto n. 26 alle coordinate UTM* 32: X=681.523 - Y=956.275; - pozzo n. 2 - scheda catasto n. 28 alle coordinate UTM* 32: X=681.538 - Y=956.181;
- Il prelievo avviene mediante i due pozzi aventi le seguenti caratteristiche tecnico costruttive:
- pozzo n. 1 - scheda catasto n. 26, della profondità massima 107 m dal p. c. avente un diametro interno colonna pozzo di 155 mm e dotato di una elettropompa sommersa della potenza di 3,5 CV, sostituita con una elettropompa della potenza di 3 KW;
- pozzo n. 2 - scheda catasto n. 28, della profondità massima 66 m dal p.c. avente un diametro interno colonna pozzo di 124 mm e dotato di una elettropompa sommersa della potenza di 1,5 CV, sostituita con una elettropompa sommersa della potenza di 3 KW;

c) di stabilire che la concessione sia assentita fino al 31/12/2026 e che entro tale data dovrà essere presentata eventuale istanza di rinnovo secondo quanto disposto dall'art. 27 del R.R. n. 41/2001 oppure comunicare la cessazione alla scadenza ovvero presentare istanza di rinuncia prima della scadenza, in entrambi i casi con relativo ripristino dei luoghi a onere e spese del concessionario da effettuarsi in base alle prescrizioni che saranno impartite dalla presente Struttura;

d) che la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti nonché viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazione, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

- e) che il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;
- f) di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- g) che la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza, ai sensi delle relative normative in merito alla scrivente Struttura, entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento;
- h) che il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;
- i) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5, del D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
- j) di fissare in €. **252,00** l'importo relativo alle spese di istruttoria, già regolarmente versate;
- k) che fissare in €. **636,49 (Euro seicentotrentasei/49)** l'importo relativo all'integrazione del deposito cauzionale, salvo conguaglio, ai sensi e per gli effetti della L.R. 2/2015 il quale è stato versato in data 31/03/2017 tramite bollettino postale ovvero tramite bonifico con IBAN: **IT 18 C 07601 02400 000000367409**, indicando il codice di pratica all'inizio della causale intestato a "Presidente della Giunta Regionale"; la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto, in caso di presentazione di motivata istanza di rinuncia scritta alla Struttura competente prima della scadenza della presente concessione;

- l) di fissare l'importo dei canoni annuali relativi agli anni dal 2006 al 2017, salvo conguaglio, rispettivamente a:

annualità	canone uso Igienico ed assimilati € (lett. f))	canone uso irrigazione e di aree destinate a verde pubblico € (lett. d))	canone uso Industriale € (lett. c))
2006	----	----	1.808,80
2007	----	----	1.839,50
2008	----	----	1.869,00
2009	----	----	1.897,00
2010	----	----	1.925,50
2011	----	----	1.954,00
2012	----	----	1.983,00
2013	----	----	2.013,00
2014	----	----	2.043,00
2015	161,00	161,00	2.069,60
2016	161,00	161,00	2.069,60
2017	161,16	161,16	2.071,67

per un totale complessivo di €. **24.509,99 (Euro ventiquattromilacinquecentonove/99)**, somma che è stata versata in data 31/03/2017 tramite bonifico con IBAN: **IT 36 R 07601 02400 001018766582**, indicando il codice di pratica all'inizio della causale intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411";

- m) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità successiva al 2017 saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di

concessione effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questa Struttura per il regolare esercizio della concessione;

- n) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è superiore a € 200,00 e pertanto va effettuata la registrazione ai sensi della Legge n.311/2004 e degli artt.2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n.126 del 15 maggio 1998. La registrazione va effettuata a cura del Concessionario entro 20 giorni dalla data di rilascio del presente atto;
- o) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale delle AA.PP., entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.E.R.T. o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli artt. 18 e 143 del T.U. n. 1775/1933 ovvero sulla base di quanto fissato dal D.Lgs. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b;
- p) di dare atto, infine:
- che l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. n. 616/1977 e LL. n. 59/1997 e n. 127/1997 (L.R. n. 3/1999)" di cui al relativo U.P.B. delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - che l'importo versato quale integrazione del deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" di cui al relativo U.P.B. delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - che il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. n. 3/1999)" di cui al relativo U.P.B. delle Entrate del Bilancio Regionale;
- q) di stabilire che gli importi di cui alle lettere j), k) e l) vadano versati anticipatamente e che il

richiedente, al ritiro del presente atto, dimostri gli avvenuti pagamenti;

- r) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- s) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'Amministrazione e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme, previo assolvimento dell'imposta di bollo, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- t) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è l'Ing. Paola Magri e avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Ing. Paola Magri
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, a mezzo di n. 2 pozzi, per uso per uso industriale, antincendio, irrigazione area verde aziendale e condizionamento officina ed uffici, richiesta dalla Ditta Baltur S.p.A., C.F./P.I. 00040200388, con sede in Via Ferrarese n. 10 del Comune di Cento (Fe), con istanze in data 13/12/2006 con prot. n. PG/06/1068922 e successiva in data 28/11/2014 con prot. n. PG/2014/0457152.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo di n. 2 pozzi, verrà utilizzata per una portata massima complessiva di 4,3 l/s (3,3 l/s pozzo n. 1 - scheda catasto n. 26 + 1 l/s pozzo n. 2 - scheda catasto n. 28) e una portata media complessiva di 0,83 l/s per un volume complessivo richiesto dai n. 2 pozzi di 6000 mc/anno (5730 mc/anno per uso industriale + 10 mc/anno per uso antincendio + 250 mc/anno per irrigazione verde aziendale + 10 mc/anno per uso condizionamento area officina e uffici).

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le opere di prelievo sono site in località Via Ferrarese n. 10 del Comune di Cento (Fe) su terreno di proprietà del medesimo ed ubicati entrambi al NCEU di detto Comune sul foglio n. 46, uno sul mappale n. 31 (pozzo n. 1 - scheda catasto n. 26) e l'altro sul mappale 313 (pozzo n. 2 - scheda catasto n. 28), aventi le seguenti coordinate geografiche:

- pozzo n. 1 - scheda catasto n. 26 alle coordinate UTM* 32: X=681.523 - Y=956.275; - pozzo n. 2 - scheda catasto n. 28 alle coordinate UTM* 32: X=681.538 - Y=956.181;

Il prelievo avviene mediante i due pozzi aventi le seguenti caratteristiche tecnico costruttive:

- pozzo n. 1 - scheda catasto n. 26, della profondità massima 107 m dal p. c. avente un diametro interno colonna pozzo di 155 mm e dotato di una elettropompa sommersa della potenza di 3,5 CV, sostituita con una elettropompa della potenza di 3 KW;

- pozzo n. 2 - scheda catasto n. 28, della profondità massima 66 m dal p.c. avente un diametro interno colonna pozzo di 124 mm e dotato di una elettropompa sommersa della potenza di 1,5 CV, sostituita con una elettropompa sommersa della potenza di 3 KW;

Le opere di derivazione dovranno essere mantenute nelle condizioni attuali e per nessuna ragione alterate o

modificate se non a seguito di regolare autorizzazione rilasciata dalle Autorità Idrauliche competenti.

La rappresentazione planimetrica delle opere di derivazione risulta dalle tavole e dai disegni uniti alla domanda, che fanno parte integrante del presente disciplinare.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è assentita fino al 31/12/2026, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001 e senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente.

ART. 4 – MODALITA' E TERMINI DI RICHIESTA DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia - Romagna, secondo le modalità, l'importo e i termini indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, il canone annuo ivi indicato anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 punto c) del Regolamento Regionale n. 41/2001 il mancato pagamento di due annualità del canone comporta la decadenza della concessione stessa e dal diritto di utilizzare acqua pubblica.

ART. 6 – PAGAMENTI E DEPOSITI

Prima del ritiro del definitivo provvedimento di concessione e del presente disciplinare, il concessionario deve attestare di avere effettuato il pagamento delle seguenti somme:

- somme a favore della Regione Emilia-Romagna, a titolo di canoni dovuti dal 01/01/2006;
- somme a favore della Regione Emilia-Romagna, a titolo di adeguamento della cauzione a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione; tale somma, ove nulla osti, sarà restituita allo scadere della concessione medesima previa istanza scritta presentata alla Struttura scrivente.

ART. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Sono proibite la subconcessione a terzi e permettere ad altri in tutto o in parte l'utilizzazione dell'acqua concessa.

E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti e trasformazioni delle opere di derivazione e dell'uso dell'acqua senza la preventiva autorizzazione delle Autorità competenti.

Il concessionario dovrà provvedere alla installazione e/o a mantenere in regolare stato di funzionamento e manutenzione idoneo e tarato strumento per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua estratta (contatore) -in modo tale da permettere facilmente la verifica, il controllo e la lettura in caso di sopralluogo- e dovrà comunicare a questa Struttura, annualmente, tali quantitativi ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 ed anche ai sensi del PTA della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera dell'Assemblea Legislativa n. 40/2005, nonché alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016, entro 31 gennaio di ogni anno. Si evidenzia la necessità di mettere in atto le misure previste sul risparmio idrico indicate nelle Norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico e fermo restando che potrà essere richiesto alla Società di

monitorare le acque di falda rispetto alla concentrazione in nitrati e per valutare la salinità delle stesse ed eventuali altri parametri idrogeologici e chimico-fisici. Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendono necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire la difesa dell'ambiente, della proprietà e il buon regime delle acque, oltre ai diritti dei terzi, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o modifica dell'ubicazione delle pompe e la modifica dell'impianto di distribuzione o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FEPPA1354**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo, il quale deve essere presente in perfetto stato di manutenzione.

ART. 8 – GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno a carico dei concessionari eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà che del buon regime delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

Si ricorda ad ogni buon conto che i lavori anche eseguiti dal privato devono essere effettuati nel rispetto del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

ART. 9 – CHIUSURA DEL POZZO E RIMOZIONE OPERE DI DERIVAZIONE

Alla cessazione dell'utenza le opere di derivazione devono essere rimosse, a cura e a spese del concessionario;

la perforazione non più utilizzata per la derivazione deve essere dotata di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite dall'Autorità competente.

ART. 10 – CAUSA DI DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) il non presentarsi entro il termine assegnato da questa Struttura per la sottoscrizione del disciplinare, il ritiro del provvedimento di concessione, previo pagamento delle somme dovute secondo gli importi indicati;
- e) subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera e) sopra citata la decadenza è immediata.

ART. 11 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dal presente Disciplinare Tecnico ovvero nel caso del mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare

Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

ART. 12 – DOMICILIO LEGALE E ACCETTAZIONE

Per ogni effetto di Legge il concessionario elegge il proprio domicilio legale presso la sede comunale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.